



**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO  
MASTER IN BIOTECNOLOGIE PER L'IMPRESA - BIOTEMA**

TRA

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_/\_\_\_/19\_\_ e domiciliat\_ ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, \_l\_ quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Dirigente dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione, in attuazione delle DGR n. 2298 del 28 settembre 2010 e n. 2361 del 28 settembre 2010

E

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006 in persona di \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_/\_\_\_/19\_\_ e domiciliat\_ ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, \_l\_ quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e pertanto al presente atto autorizzato

con la presente scrittura privata a valere fra le parti ad ogni effetto di legge

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Oggetto dell'incarico.**

La Giunta regionale con Delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_ del \_\_\_ ha approvato il progetto Master in Biotecnologie per l'Impresa - BIOTEMA presentato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche, prevedendone il co-finanziamento.

L'obiettivo del Master è quello di assicurare una dote di conoscenze scientifiche aggiornate nei settori della biologia generale, della microbiologia e dell'ingegneria genetica, nonché di fornire agli allievi gli skills necessari per progettare la strategia, organizzare la gestione e interpretare le dimensioni economiche, finanziarie e patrimoniali delle organizzazioni operanti nel settore BIOTECH.

**Articolo 2 – Attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche.**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche realizzerà attraverso i due Istituti di riferimento: Istituto Ingegneria Biomedica (CNR-ISIB) e Istituto di Neuroscienze (CNR-IN) le



attività di cui all'art. 1 del presente atto sulla base del Progetto approvato con DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e seguendo le eventuali ulteriori indicazioni operative fornite dall'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione, cui compete l'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo nell'attuazione delle attività richieste.

### **Articolo 3 – Obblighi.**

Per la realizzazione del Progetto, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche mette a disposizione, attraverso i due Istituti di riferimento CNR-ISIB e (CNR-IN), la propria struttura e servizi adeguati di supporto (es. biblioteca, segreteria, etc.) e/o gruppi di lavoro di consulenti, docenti e ricercatori.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche è tenuto a comunicare ogni modifica alle attività progettuali approvate e ad attenderne l'accettazione da parte dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione.

Per le variazioni di natura sostanziale, cioè quelle che determinano una modifica al programma di lavoro originario o alla ripartizione per attività ivi prevista, è necessario acquisire il positivo parere tecnico/scientifico del valutatore.

### **Articolo 4 – Soggetto attuatore.**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche, che opera attraverso i due Istituti CNR-ISIB e CNR-IN, per l'esecuzione di alcune fasi del Progetto, potrà avvalersi di un soggetto attuatore dalla comprovata esperienza e qualificata professionalità.

Vi è comunque un previo obbligo di comunicazione alla Regione del Veneto del soggetto attuatore prescelto e delle motivazioni che hanno determinato tale opzione.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche è tenuto a trasmettere alla Regione del Veneto tutta la documentazione alla base della scelta del soggetto attuatore e detta individuazione deve essere preventivamente approvata dalla medesima Regione.

Nell'ipotesi che il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche si avvalga di un soggetto attuatore, il CNR-DSB potrà operare secondo le proprie procedure interne nel rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato e della normativa relativa agli appalti.

### **Articolo 5 – Obblighi di riservatezza e segretezza delle parti.**

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati che vengono trattati nella realizzazione delle attività oggetto del Progetto sono dati personali e come tali sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. In particolare i dati personali devono essere trattati nel rispetto delle modalità indicate nel D.Lgs. 196/2003.

Qualunque dato o informazione non deve essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dal presente atto.

Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza dell'incarico.

Inoltre, per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche assume la qualità di Responsabile esterno del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003. La stessa deve adottare modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché attenersi alle modalità di gestione ed alle misure di sicurezza per i trattamenti oggetto del presente incarico.



In particolare il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche, attraverso eventuali azioni specifiche dei due Istituti CNR-ISIB e CNR-IN e l'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione definiscono appropriate norme di protezione per la custodia dei dati al fine di:

- a) Evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
- b) Impedire accessi non autorizzati;
- c) Impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche deve altresì fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori, che sono impiegati per l'espletamento del presente servizio, apposite istruzioni a garanzia del rispetto dei predetti principi.

#### **Articolo 6 – Durata del progetto e modalità di erogazione del finanziamento.**

Le attività progettuali hanno durata di 12 mesi a decorrere dal \_\_\_\_\_.

È prevista la possibilità di richiesta, da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche, di una sola proroga per un massimo di tre mesi oltre al periodo previsto per la realizzazione del progetto; detta proroga deve essere adeguatamente motivata e preventivamente richiesta prima della conclusione delle attività progettuali.

Per l'espletamento delle attività progettuali, l'Amministrazione regionale si impegna a co-finanziare al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche la somma di € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00), previa presentazione di richieste di pagamento, con liquidazione entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse e sulla base delle disponibilità degli stanziamenti di cassa del bilancio regionale.

Il pagamento, che comunque è subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie dell'Amministrazione regionale e delle relative disponibilità di bilancio, avverrà nelle percentuali e con le modalità di seguito riportate:

- 40% a fronte della sottoscrizione del presente atto e dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria;
- 40% a seguito di presentazione dello stato avanzamento lavori che attesti l'effettuazione dell'80% delle attività e della relativa spesa;
- 20% finale, a conclusione del progetto, a seguito dei controlli effettuati sulla documentazione di spesa presentata e a seguito della verifica del raggiungimento dei risultati tecnico-scientifici.

#### **Articolo 7 – Relazioni di attività.**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche, attraverso le attività svolte dai due Istituti CNR-ISIB e CNR-IN, assume l'obbligo di produrre relazioni trimestrali sulle attività svolte, corredate da un'indicazione sullo stato di avanzamento delle attività.

#### **Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.; conseguentemente i flussi finanziari relativi alla presente convenzione sono rintracciabili presso la Banca ....., Agenzia di ....., con sede in ....., sul conto corrente bancario codice IBAN ..... intestato a ....., il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente accordo.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche è tenuto a comunicare all'Amministrazione regionale le seguenti informazioni:

- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;



- ogni eventuale ed ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

Le parti danno altresì atto che i Codici da riportare nelle transazioni finanziarie relative al presente accordo sono i seguenti:

- Codice Unico di Progetto (CUP).

#### **Articolo 9 – Rendicontazione delle spese.**

Le spese per essere considerate ammissibili devono rispondere ai principi e ai criteri generali di cui alle Linee guida per la gestione della spesa approvate con decreto del dirigente dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione. La Regione si riserva la facoltà di richiedere delle integrazioni documentali ove necessario.

Le spese rendicontate devono essere chiaramente identificabili nella contabilità del richiedente (tenuta di una contabilità separata per il progetto e/o utilizzo di un codice interno che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto).

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche è tenuto a produrre, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, la scheda dati anagrafici e la scheda posizione fiscale (unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità dell'attestante).

#### **Articolo 10 – Revoca del contributo.**

La revoca del contributo assegnato viene disposta in misura parziale, qualora a seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente.

Inoltre, viene disposta la revoca totale, nei seguenti casi:

- a) mancata conclusione (entro 12 mesi più eventuale proroga) e rendicontazione (entro i 2 mesi successivi alla conclusione) delle attività dalla data di avvio del Master BIOTEMA;
- b) falsità nelle dichiarazioni rese;
- c) difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al Master BIOTEMA approvato con DGR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- d) mancata destinazione del finanziamento regionale alla realizzazione del Master BIOTEMA approvato con DGR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 11 – Pubblicità.**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche attraverso le specifiche attività svolte dai due Istituti CNR-ISIB e CNR-IN è tenuto ad effettuare azioni informative e pubblicitarie, ai fini della visibilità del Master BIOTEMA.

A tale fine il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche potrà proporre le metodologie e gli strumenti di divulgazione più idonei, come ad esempio, la realizzazione di siti web, di CD-rom, di filmati, di stampati, di eventi quali workshop, convegni, seminari, aventi ad oggetto specifico il Master BIOTEMA co-finanziato o l'adesione a piattaforme di social networking.

#### **Articolo 12 – Controversie.**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Amministrazione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche relativamente all'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

#### **Articolo 13 – Disposizioni generali.**



Le parti convengono che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

Venezia, li

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Dipartimento di Scienze Biomediche  
Il Direttore

Per la Regione del Veneto  
Unità di Progetto Ricerca e Innovazione  
Il Dirigente